



Azienda Trasporti di Messina
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via La Farina 336 – 98124 – MESSINA
tel. 09022851(centralino) – Fax 090 - 2931893
COD.FISC. E P. I.V.A. 01972160830

Prot. n. **4560**
08 MAR. 2019

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DI FORMAZIONE/AGENZIA
FORMATIVA ACCREDITATA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
PRESSO ATM**


IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) è aderente al fondo interprofessionale Fonservizi (art. 118 della legge n°388 del 23 dicembre 2000) ed ha attivato il Conto Formazione Aziendale, sul quale al 31.01.2019 risultano disponibili euro 19.421,76 dei quali euro 10.065,39 risultano in scadenza il prossimo 31 dicembre;
- Il Comune di Messina ha deliberato la messa in liquidazione di ATM di Messina, giusta Deliberazione n. 72 C del 23/11/2018 del Consiglio Comunale;
- Il Comune di Messina con Deliberazione n. 73 C del 23/11/2018 del Consiglio Comunale di Messina ha deliberato la costituzione della società per azioni, a capitale pubblico per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e degli altri servizi nel campo della mobilità urbana;
- che si prevedono mesi sei per la costituzione della nuova società e, pertanto, si ritiene urgente avviare una manifestazione d'interesse/indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto per la durata di mesi sei dell'incarico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n 50/2016.

Dato atto:

- che con delibera del C.D.A. n 35 del 27/02/2019 è stato autorizzato il Direttore Generale ad indire una manifestazione di interesse al fine di avviare la procedura di selezione per l'incarico in oggetto;
- che con Determina Dirigenziale n. 32 del 06/03/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse al fine di avviare la procedura di selezione per l'incarico in oggetto.



RENDE NOTO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale

Azienda Trasporti di Messina Via La Farina, 336 – 98124 Messina.

Punti di contatto

Informazioni amministrative:

Ufficio gare e appalti, Tel 090/2285320

Sito internet stazione appaltante e profilo di committente: <http://www.atm.messina.it>

Posta elettronica: ufficiogareappalti@atmmessina.it

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente avviso è volto all'individuazione di un ente formatore/agenzia formativa che svolga il ruolo di soggetto attuatore per conto di A.T.M. di Messina, con il compito di progettare, gestire e rendicontare gli interventi formativi finanziati, sia attraverso il CFA, sia attraverso gli avvisi pubblicati da Fonservizi.

L'ente/agenzia individuata a seguito del presente avviso sarà invitata a stipulare con A.T.M. una convenzione di durata semestrale avente come oggetto il supporto alla società nella progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi finanziati dal Fondo.

Con la stipula della convenzione, il soggetto individuato si impegna per la durata di sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione a:

- Supportare A.T.M. nella definizione dei piani di formazione aziendali e nella progettazione degli interventi formativi, tramite accurata analisi dei fabbisogni formativi.
- Porre in essere tutti gli adempimenti per la gestione e rendicontazione dei piani formativi cofinanziati da Fonservizi utilizzando il Conto Formazione Aziendale per un ammontare che alla data odierna risulta pari ad € 19.421,76 dei quali euro 10.065,39 risultano in scadenza il prossimo 31 dicembre, oltre a gestire le somme che saranno versate sul conto aziendale durante il periodo di validità della stessa convenzione, secondo le indicazioni contenute nel vademecum approvato dal Fondo, ivi compresa la certificazione dei rendiconti presentati, restando a suo esclusivo carico ogni errore di rendicontazione che dia luogo al mancato riconoscimento di finanziamenti e rimborsi da parte del Fondo. I costi relativi alla polizza fidejussoria ed all'eventuale conto corrente dedicato, saranno interamente imputati al progetto.
- Curare l'erogazione dell'attività di formazione incaricando docenti di fascia "A" conformi all'analisi dei fabbisogni formativi, i cui nominativi siano approvati dal soggetto beneficiario, mettendo altresì a disposizione le risorse umane, economiche e strumentali necessarie, ivi compresi il materiale didattico, il tutor d'aula, i registri presenza, la strumentazione didattica, in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di crescita di A.T.M.. E' esclusa qualsiasi attività di formazione in modalità FAD o autoistruzione.
- Assicurare il corretto svolgimento dell'attività formativa e la tenuta della documentazione

richiesta dal Fondo.

- Segnalare ad ATM entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione, la presenza di fondi prossimi al disimpegno triennale.

Nel termine semestrale di durata della Convenzione, è compresa tutta l'attività progettuale, attuativa e la relativa rendicontazione anche di secondo livello.

L'ente di formazione/agenzia formativa affidataria, sarà attuatore dell'intervento formativo e unico responsabile nei confronti del Fondo.

Dalla convenzione non deriverà alcun onere finanziario in capo ad ATM.

L'Azienda Trasporti si impegna a mettere a disposizione la documentazione utile e necessaria per la gestione e rendicontazione dei piani formativi.

Il soggetto attuatore dovrà coordinarsi con l'ufficio Formazione ATM, alla cui preventiva approvazione saranno sottoposti i piani e gli interventi formativi e il curriculum dei docenti individuati.

ATM si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione in caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi di cui sopra, nel caso in cui il soggetto individuato perda i requisiti ovvero qualora, a proprio insindacabile giudizio, ATM decida di aderire ad un diverso fondo interprofessionale, al quale l'agenzia formativa prescelta non sia accreditata e non manifesti la disponibilità ad accreditarsi.

3. DURATA DEL SERVIZIO


La durata del contratto è presuntivamente di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, avuto riguardo alla circostanza che il Comune di Messina ha deliberato la messa in liquidazione di ATM di Messina, giusta Deliberazione n. 72 C del 23/11/2018 del Consiglio Comunale l'ATM ed in considerazione della costituzione della nuova società ATM S.p.A. la durata del contratto a prescindere dall'odierna previsione contrattuale resterà risolutivamente subordinata allo svolgimento del servizio di trasporto da parte dell'Azienda, nel senso che dal momento in cui la stessa non svolgerà più il servizio di Trasporto Pubblico Locale, il contratto si intenderà risolto.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli enti di formazione/agenzie formative, anche riunite in ATI/ATS, interessate a svolgere il ruolo di soggetto attuatore dei piani formativi dovranno presentare apposita domanda di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.03.2019 presso l'ufficio protocollo ATM. In caso di partecipante in ATI/ATS, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento

La domanda di partecipazione, oltre ad i dati identificativi del soggetto o dei soggetti partecipante/i (sede legale, p.i./c.f., pec, numero iscrizione CCIAA) dovrà contenere una dichiarazione, resa dal/dai legale/i rappresentante/i dell'ente/agenzia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, con la quale venga attestato:

- L'accreditamento quale Ente formatore presso la regione Sicilia da almeno un triennio.
- Il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso.
- In caso di partecipante riunito in ATI/ATS, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere presentate da ciascuno degli Enti partecipanti al raggruppamento. La società capogruppo dovrà possedere il requisito economico nella misura minima del 60%. Tutte le società partecipanti al raggruppamento dovranno essere in possesso di




accreditamento alla formazione presso la Regione Sicilia da almeno un triennio. La costituzione dell'ATI/ATS potrà avvenire all'atto dell'aggiudicazione.

- Unitamente alla domanda di partecipazione ed alla dichiarazione di cui al superiore punto, dovrà essere allegata una autocertificazione dei punteggi premiali raggiunti.
- Costituisce motivo di esclusione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Costituisce motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- E' escluso dalla partecipazione chiunque abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Verrà escluso chiunque si trovi in una delle seguenti situazioni, qualora:
 - a) L'ATM possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) l'ente/agenzia formativa si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) l'ATM dimostri con mezzi adeguati che l'ente/agenzia formativa si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ad oggetto identico o analogo che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale del committente o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'ente/agenzia formativa determini una situazione di conflitto di interesse, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'ente/agenzia formativa nella preparazione di procedure di tal genere;



- f) l'ente/agenzia formativa sia stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'ente/agenzia formativa che presenti nella procedura in corso dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'ente/agenzia formativa iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in altre procedure di gara;
 - g) l'ente/agenzia formativa iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'ente/agenzia formativa abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'ente/agenzia formativa non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - j) l'ente/agenzia formativa che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - k) l'ente/agenzia formativa si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- E' escluso chiunque si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti.
 - Le domande da cui non risultino gli elementi necessari ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità saranno dichiarate inammissibili.

L'ATM si riserva di invitare i partecipanti a fornire la prova dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati, e si riserva anche, laddove dovesse ritenerlo necessario, di invitare le società interessate a fornire chiarimenti ed integrazioni in merito alle dichiarazioni rese.

L'ATM sceglierà il soggetto attuatore dei piani formativi cofinanziati da Fonservi, in base al punteggio ottenuto dagli enti/agenzie formative candidate, in applicazione dei criteri di selezione qui previsti.

In caso di parità verrà privilegiata la ditta che si è impegnata a destinare ad attività formativa la maggiore percentuale di risorse erogate dal Fondo.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Possesso dei requisiti generali ed assenza di cause di esclusione precedentemente elencate;
2. Accreditalimento alla formazione presso la Regione Sicilia alla data di scadenza del presente avviso da almeno un triennio;
3. Aver gestito negli ultimi tre anni almeno 2 conti su Fondi Interprofessionali;



4. Precedente esperienza nell'erogazione di attività di formazione continua pari ad almeno 3.000 ore di formazione erogata nell'ultimo triennio attraverso gli avvisi pubblicati da Fondi Interprofessionali.
5. Risorse erogate da fondi interprofessionali gestite nell'ultimo triennio pari almeno a 350.000 euro.
6. Avere una sede stabile nel territorio della Regione Sicilia da almeno un triennio

6. CRITERI DI SELEZIONE

CRITERIO	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER PREMIALITA'
Impegno a destinare alla attività formativa almeno il 70% delle risorse erogate da Fondi Interprofessionali relativamente ai corsi da svolgere	0,50 punti per ogni punto % in aumento	Fino a 10 Punti
Precedente esperienza per erogazione di attività di formazione continua pari ad almeno 3.000 ore di formazione erogata l'ultimo triennio attraverso gli avvisi pubblicati da Fondi Interprofessionali	0,5 punti per ogni 100 ore intere in più	Fino a 20 Punti
Risorse erogate da fondi interprofessionali gestite nell'ultimo triennio superiori a 350.000 euro	1 punto ogni ulteriori 50.000 euro gestiti da intendersi quale importo del finanziamento (le frazioni di importo daranno diritto a frazioni di punto)	Fino a 15 punti
Conti Formazione Aziendali gestiti nel triennio precedente oltre il minimo di due	1 punto ogni conto formazione in più rendicontato positivamente	Fino a 5 punti

In caso di parità di punteggio, la scelta dell'ente/agenzia formativa avverrà per sorteggio.

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Commissione di gara effettuerà preliminarmente una verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e quindi procederà alla loro apertura.

Saranno escluse le domande di partecipazione non conformi a quanto prescritto nel presente avviso.

La Commissione stilerà una graduatoria di merito secondo i criteri di attribuzione di punteggio previsti nel presente avviso.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dagli organi di amministrazione di ATM.

Il soggetto formatore aggiudicatario dovrà consegnare prima della sottoscrizione della Convenzione la documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.



8. STIPULA DELLA CONVENZIONE

ATM procederà alla stipula di una convenzione per gestione degli interventi formativi finanziati da

Fonservizi con l'ente/agenzia formativa che sia stata valutata ammissibile e abbia ottenuto la miglior valutazione di merito, secondo quanto sopra precisato.

ATM si riserva in qualunque momento di sospendere o annullare la presente procedura, fino alla stipula della convenzione.

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informano i professionisti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla manifestazione d'interesse o comunque acquisiti a tal fine da A.T.M. è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di selezione ed avverrà a cura delle persone proposte al procedimento selettivo, anche da parte della Commissione tecnica, presso la sede di A.T.M. , con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente avviso di Manifestazione d'interesse ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'ATM www.atm.messina.it, ai fini della generale conoscenza.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento è l'ing. Vincenzo Poidomani, Email vincenzopoidomani@atmmessina.it, al quale va rivolta ogni richiesta di informazione.



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Natale Trischitta